3.2.3.4 Inquinamento acustico[1]

(tavola 10bis)

La prima normativa nazionale relativa all'inquinamento acustico risale al D.P.C.M. 1.3.1991 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno".
Sulla scorta delle indicazioni contenute nel suddetto D.P.C.M. ed in applicazione della Legge n.142/1990 sulla ripartizione delle competenze tra Enti territoriali, la Regione Liguria ha voluto dotarsi di una propria normativa di livello legislativo con la L.R. n.31/1994 "Indirizzi per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento acustico", in applicazione della quale la Giunta regionale ha approvato, con deliberazione n. 1977 del 16.6.1995, le prescrizioni tecniche attuative.
In data 26.10.1995 lo Stato ha finalmente emanato la prima legge organica italiana in materia di inquinamento acustico: la Legge quadro n. 447, entrata in vigore in data 29.12.1995.
La legge quadro stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico, demandando a successivi decreti di attuazione le specifiche discipline atte a renderne concrete le intenzioni.
La legge statale ha in parte ripreso dal D.P.C.M. 1/3/91 alcuni concetti base quali la zonizzazione acustica del territorio comunale, i piani comunali di risanamento, il piano regionale (triennale) di priorità d'intervento per la bonifica dall'inquinamento acustico, basato sulle proposte comunali, ed i piani di risanamento delle imprese.
Il DPCM 14.11.1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore" di attuazione della legge quadro, definisce sei classi di destinazione d'uso del territorio ciascuna con i relativi valori limite, crescenti dalla prima alla sesta classe (aree particolarmente protette - aree destinate ad uso prevalentemente residenziale - aree di tipo misto - aree di intensa attività umana - aree prevalentemente industriali - aree esclusivamente industriali).
Per adeguarsi alla normativa nazionale, la Regione Liguria ha recepito la Legge quadro emanando la L.R. n.12/1998 "Disposizioni in materia di Inquinamento Acustico" e la L.R. n.18/1999 che hanno apportato anche un'opportuna revisione delle norme di dettaglio dettate dalla precedente L.R. 31/94, regolando i rapporti tra i Comuni e l'A.R.P.A.L. per le attività di controllo e l'approvazione dei piani di risanamento aziendali e dei piani di contenimento ed abbattimento del rumore e affidando alle Province la competenza per l'approvazione delle zonizzazioni acustiche comunali previa adozione da parte dei Comuni.
La L.R. n.12/1998 prevede la "zonizzazione acustica" ossia la suddivisione del territorio in zone caratterizzate da limiti massimi diurni e notturni di livelli sonori determinati dalla legge, cui corrisponde una diversa destinazione d'uso del territorio.

Il "*Piano di Zonizzazione Acustica del Comune di Vado Ligure*" è stato approvato in via definitiva con deliberazione della Giunta Provinciale n°223 del 2.10.2001; la Tavola n° 4 riporta la zonizzazione acustica del territorio comunale.
Secondo tale zonizzazione il territorio comunale è suddiviso nelle 6 classi di seguito riportate:

	Classi di destinazione d'uso	*dB diurno*	*dB notturno*
1	Aree particolarmente protette	50	40
2	Aree prevalentemente residenziali	55	45
3	Aree di tipo misto	60	50
4	Aree di intensa attività umana	65	55
5	Aree prevalentemente industriali	70	60
6	Aree esclusivamente industriali	70	70

La zonizzazione acustica è stata inserita nelle analisi della D.F. perché deve coordinarsi con il PUC come sua parte integrante e qualificante.

[1] La parte descrittiva, relativamente al tema dell'inquinamento acustico, è rimasta invariata ma le analisi, rispetto alla versione presentata per la fase di *scoping*, e le relative indicazioni di sostenibilità, sono state aggiornate nei capitoli 5.2 e 5.3.

Nell’ambito delle verifiche di Sostenibilità ambientale delle scelte di Piano sarà operata una prima verifica della compatibilità di massima tra le nuove destinazioni d’uso territoriali proposte e la zonizzazione acustica. La verifica verrà fatta sia considerando singolarmente le caratteristiche delle zone urbanistiche come previste dal nuovo PUC rispetto alla situazione preesistente, sia individuando eventuali incompatibilità, dal punto di vista del disturbo acustico, tra attività si prevede siano presenti in aree adiacenti. Considerando che, in via generale, è prevista una riduzione della presenza industriale sul territorio, eventuali incompatibilità potrebbero provenire dalla maggiore sensibilità al rumore di aree la cui classe venisse abbassata.

Come già citato nel capitolo sull'Inquinamento Atmosferico, problemi potrebbero provenire dall'attuazione della “**Piastra Multifunzionale del porto di Vado Ligure** e gestione della parte relativa al terminal contenitori nel Comune di Vado Ligure”.
Si ricorda infatti che nel **parere di VIA** (positivo con prescrizioni), il Comitato Tecnico per il Territorio (sezione per la VIA), nell’analizzare le simulazioni, realizzate anche sulla base di misurazioni fonometriche fatte sul campo, fornite dal proponente, nel verificare il probabile rispetto dei valori limite dati dalla normativa per la classe IV, (siamo in un’area in parte con classe V e in parte con classe IV), esprime preoccupazione per una prevalenza di emissioni sullo spettro intorno ai 40 Hz (dovuto al rumore delle navi), avvertibile come “brontolio” a notevoli distanze. Osserva quindi la necessità che (pag. 21 della deliberazione) “siano verificate le condizioni al contorno imposte nel modello relativamente alla destinazione finale delle aree retroportuali ed urbane e il nuovo assetto della viabilità portuale …”. Conclude che, considerato il probabile incremento del traffico extra portuale come effetto indotto, sia necessario, anche in relazione al problema delle emissioni, massimizzare l’uso di mezzi elettrici.
Si ricorda che le misure da prendere nella realizzazione e gestione della Piastra Multifunzionale non dipendono dal PUC in quanto tale opera fa riferimento al Piano Regolatore Portuale.